

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4556</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

*Seduta del 30 gennaio 1963*

### NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64 presenta un totale di spese effettive per milioni 363.806,5.

Tali previsioni poste a raffronto con quelle iniziali del corrente esercizio si riassumono come appresso:

	Previsione 1962-63	Previsione 1963-64	Differenze
		(milioni di lire)	
Spese effettive:			
ordinarie . . . . .	44.579,4	48.726,3	+ 4.146,9
straordinarie . . . . .	244.831,3	315.080,2	+ 70.248,9
Totale . . . . .	<u>289.410,7</u>	<u>363.806,5</u>	<u>+ 74.395,8</u>

Va inoltre posto in evidenza che, in dipendenza di provvedimenti legislativi in corso, di competenza del Ministero, sono stati accantonati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro, milioni 11.505 per cui le spese di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici ammontano in sostanza a milioni 375.311,5 oltre ad una aliquota del fondo indiviso, iscritto nello stesso stato di previsione del Ministero del tesoro, per spese riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche nel Territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia, da ripartire fra i Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti.

Le spese considerate nello stato di previsione concernono: per milioni 35.111 oneri di carattere generale per il funzionamento dei vari servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici; per milioni 17.202 la manutenzione ordinaria delle opere esistenti; per milioni 43.345 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del disegno di legge relativo all'ap-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provazione dell'annesso stato di previsione, concernenti opere di carattere straordinario a pagamento immediato e concorsi e sussidi in unica soluzione; per milioni 148.834,1 le spese per l'esecuzione di opere varie di carattere straordinario autorizzate da leggi particolari; per milioni 10.874,3 i nuovi limiti di impegno per pagamenti in annualità relativi ad opere da eseguire a cura di enti pubblici e privati e per milioni 108.440,1 le spese determinate dall'incidenza delle annualità impegnate in base a limiti di impegno concessi in esercizi precedenti.

Tra gli oneri di carattere generale, nell'indicato importo di milioni 35.111 vanno segnalate le spese per il personale in attività di servizio (milioni 25.780,4) quelle per il debito vitalizio ed i trattamenti similari (milioni 3.640) e le spese relative ai servizi in gestione della Amministrazione centrale (milioni 5.164) e degli uffici tecnico amministrativi decentrati (milioni 526,6).

Le spese per la manutenzione ordinaria delle opere esistenti per l'importo di milioni 17.202 concernono le opere marittime (milioni 3.000); le opere stradali (milioni 9.600); le opere idrauliche e le vie navigabili sia di competenza dell'Amministrazione centrale, sia dei Provveditorati alle opere pubbliche (milioni 2.792); la manutenzione degli edifici pubblici (milioni 1.810).

Gli stanziamenti per milioni 43.345 fissati in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui ai cennati articoli 2, 3, 4 e 7 del disegno di legge si riferiscono per milioni 24.165 ad oneri di carattere straordinario per la sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere stradali, marittime ed idrauliche, per nuove costruzioni ferroviarie, per l'edilizia statale, per opere igieniche e sanitarie nonché per interventi in caso di pubbliche calamità; per milioni 14.980 a spese per riparazione di danni prodotti da eventi bellici; per milioni 2.500 al concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese; per milioni 1.700 ad opere di pubblica utilità da eseguirsi a mezzo di cantieri scuola.

Gli stanziamenti sopra indicati risultano iscritti, come appresso, nei relativi capitoli di bilancio:

ARTICOLO 2 DELLA LEGGE DI BILANCIO.		ARTICOLO 3 DELLA LEGGE DI BILANCIO.	
Capitolo	Importo	Capitolo	Importo
131 . . . . .	55 -	146 . . . . .	860 -
138 . . . . .	1.970 -	156 . . . . .	274,5
139 . . . . .	295 -	160 . . . . .	63 -
140 . . . . .	640 -	163 . . . . .	58,5
143 . . . . .	295 -	166 . . . . .	470 -
147 . . . . .	300 -	169 . . . . .	652,5
149 . . . . .	1.480 -	172 . . . . .	348 -
153 . . . . .	7.500 -	175 . . . . .	1.948,5
158 . . . . .	321 -	178 . . . . .	830 -
159 . . . . .	305 -	181 . . . . .	490 -
162 . . . . .	265,5	184 . . . . .	105 -
165 . . . . .	243 -	188 . . . . .	1.430 -
168 . . . . .	549 -	191 . . . . .	1.360 -
171 . . . . .	621 -	193 . . . . .	3.700 -
174 . . . . .	333 -	195 . . . . .	620 -
177 . . . . .	400,5	199 . . . . .	140 -
180 . . . . .	420,5	201 . . . . .	380 -
183 . . . . .	195 -	203 . . . . .	1.000 -
187 . . . . .	195 -	205 . . . . .	250 -
190 . . . . .	2.515 -		<u>14.980 -</u>
192 . . . . .	395 -	ARTICOLO 4 DELLA LEGGE DI BILANCIO.	
194 . . . . .	760 -	Capitolo	Importo
198 . . . . .	325 -	148 . . . . .	2.500 -
200 . . . . .	615 -		<u>2.500 -</u>
202 . . . . .	740 -	ARTICOLO 7 DELLA LEGGE DI BILANCIO.	
204 . . . . .	885 -	Capitolo	Importo
206 . . . . .	1.546,5	248 . . . . .	1.700 -
	<u>24.165 -</u>		<u>1.700 -</u>

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per quanto riguarda le spese per l'esecuzione di opere varie di carattere straordinario a pagamento immediato e contributi, concorsi e sussidi in unica soluzione — ammontanti come sopra indicato, a milioni 148.834,1 — va posto in evidenza che esse sono state determinate in base alle seguenti autorizzazioni speciali:

Legge 9 agosto 1954, n. 638: Sistemazione di fiumi e torrenti (capitoli nn. 140, 158, 159, 202, 204 . . . . .	Milioni	10.000 —
Legge 21 luglio 1955, n. 463: Costruzione di autostrade e strade statali (capitolo n. 135) . . . . .	»	12.000 —
Legge 31 marzo 1956, n. 294: Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia (capitolo n. 158). . . . .	»	300 —
Legge 29 luglio 1957, n. 635: Disposizioni integrative delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale (capitoli nn. 157, 161, 164, 167, 170, 173, 176, 179, 182, 185, 189). . . . .	»	22.800 —
Legge 9 ottobre 1957, n. 976: Provvedimenti per il territorio e la città di Assisi (capitolo n. 186) . . . . .	»	300 —
Legge 12 febbraio 1958, n. 126: Classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico (capitolo n. 133) . . . . .	»	41.000 —
Legge 21 marzo 1958, n. 299: Risanamento dei « Sassi di Matera » (capitolo n. 200) . . . . .	»	200 —
Legge 13 agosto 1959, n. 904, modificata dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1748: Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (capitoli nn. 136 e 137). . . . .	»	25.500 —
Legge 28 luglio 1960, n. 851: Autorizzazione di spesa per il proseguimento ed il completamento degli impianti ferroviari di Savona e per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (capitolo n. 147). . . . .	»	3.500 —
Legge 9 agosto 1960, n. 868: Completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo (capitolo n. 147) . . . . .	»	1.200 —
Legge 10 febbraio 1961, n. 81: Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta (capitolo n. 171) . . . . .	»	46,1
Legge 13 giugno 1961, n. 528: Provvedimenti per il completamento del Porto canale Corsini, dell'annessa zona industriale di Ravenna e del porto di Venezia (capitolo n. 138) . . . . .	»	2.000 —
Legge 14 novembre 1961, n. 1268: Costituzione dell'Ente Autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali (capitolo n. 138) . . . . .	»	1.200 —
Legge 25 gennaio 1962, n. 11: Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua (capitoli nn. 158, 159, 180, 183, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 204, 206) . . . . .	»	15.000 —
Legge 25 gennaio 1962, n. 25: Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 (capitolo n. 144) . . . . .	»	500 —
Legge 24 aprile 1962, n. 181: Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A. N. A. S. (stanziamento pari al 5 per cento del contributo del Tesoro (capitolo 134) . . . . .	»	4.438 —
Legge 24 luglio 1962, n. 1071: Costruzione in Napoli di impianti sportivi (capitolo n. 194) . . . . .	»	500 —
Legge 24 luglio 1962, n. 1073: Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio 1962-1965 (capitoli nn. 150, 151, 152) . . . . .	»	3.800 —
Legge 22 novembre 1962, n. 1708: Provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte (capitolo n. 154) . . . . .	»	500 —
<i>Da riportare . . .</i>	Milioni	144.784,1

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	Milioni	144.784,1
Legge 3 gennaio 1963, n. 3: Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (capitoli nn. 142 e 180) . . . . .	»		300 -
Legge 3 gennaio 1963, n. 4: Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (capitolo n. 155) . .	»		2.000 -
Legge 23 dicembre 1962, n. 1844: Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari (capitoli nn. 196 e 197) . . . . .	»		1.750 -
	<b>Totale</b> . . .	Milioni	<u>148.834,1</u>

I nuovi limiti d'impegno per pagamenti in annualità relativi all'esecuzione di opere varie a cura di enti pubblici e privati - indicati in milioni 10.874,3 - sono costituiti per milioni 35 dal limite fissato per l'esercizio finanziario 1963-64 dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1155, concernente la costruzione ed il completamento della rete di fognatura della città di Palermo; per milioni 50 dal limite fissato per il detto esercizio 1963-64 in dipendenza della legge 25 gennaio 1962, n. 25, riguardante la proroga dei termini dei piani regolatori; per milioni 200 dal limite fissato per l'esercizio stesso dalla legge 30 gennaio 1962, n. 28, concernente provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali di Borgo e Denisinni nel Comune di Palermo; per milioni 3.000 dal limite fissato per il medesimo esercizio 1963-64 dalla legge 21 aprile 1962, n. 195, relativa a contributi in annualità per la costruzione di case popolari; per milioni 3.280 dai limiti d'impegno fissati per l'esercizio 1963-64 dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, riguardante provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 e per milioni 4.309,3 dai sottoindicati limiti considerati dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge di approvazione dell'annesso stato di previsione, concernenti la riparazione di danni bellici ed opere varie:

ARTICOLO 5		ARTICOLO 6	
Capitolo	Importo	Capitolo	Importo
	(punto 1).		(punto 1).
236 . . . . .	10 -	215 . . . . .	150 -
		216 . . . . .	99,3
			<u>249,3</u>
	(punto 2).		(punto 2).
235 . . . . .	1.000 -	211 . . . . .	185 -
		213 . . . . .	55 -
		217 . . . . .	60 -
		227 . . . . .	2.100 -
		230 . . . . .	70 -
			<u>2.470 -</u>
	(punto 3).		(punto 3).
238 . . . . .	200 -	231 . . . . .	350 -
			(punto 4).
		222 . . . . .	30 -
	<b>Totale</b> . . .		<b>Totale</b> . . .
	<u>1.210 -</u>		<u>3.099,3</u>

Nel seguente prospetto si riportano i dati del bilancio distinti per rubriche e, nell'ambito di queste, per forme di pagamento delle opere e - per l'A.N.A.S. - per la natura della spesa.

PROSPETTO A

	ONERI DI CARATTERE GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI		Manutenzione ordinaria di opere esistenti	OPERE					TOTALE
	Spese per il personale	Spese per i servizi		Opere a pagamento non differito (escluse le riparazioni di danni bellici)	Opere a pagamento non differito per riparazioni di danni bellici	Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali esclusi quelli relativi ai danni bellici	Annualità e semestralità per spese in dipendenza di danni bellici	Contributi alla Azienda Nazionale autonoma delle strade	
<b>SPESE EFFETTIVE:</b>									
<i>Ordinarie:</i>									
Spese generali in gestione della Amministrazione centrale . . . . .	24.635,4	1.729 -	—	—	—	—	—	—	26.364,4
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	1.145 -	375 -	—	—	—	—	—	—	1.520 -
Debito vitalizio e trattamenti similari . . . . .	3.640 -	—	—	—	—	—	—	—	3.640 -
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale . . . . .	—	—	12.880 -	—	—	—	—	—	12.880 -
Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	—	—	4.322 -	—	—	—	—	—	4.322 -
<i>Straordinarie.</i>									
Spese generali in gestione della Amministrazione centrale . . . . .	—	3.435 -	—	—	—	—	—	—	3.435 -
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	—	151,6	—	—	—	—	—	—	151,6
Opere a pagamento non differito in gestione della Amministrazione centrale e contributi ad Aziende autonome ed enti vari . . . . .	—	—	—	58.093 -	860	—	—	37.500	96.453 -
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati . . . . .	—	—	—	79.906,1	14.120	—	—	—	94.026,1
Spese in annualità e semestralità . . . . .	—	—	—	—	—	102.570,6	16.593,8	150	119.314,4
Spese per i cantieri scuola . . . . .	—	—	—	1.700 -	—	—	—	—	1.700 -
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>29.420,4</b>	<b>5.690,6</b>	<b>17.202 -</b>	<b>139.699,1</b>	<b>14.980</b>	<b>102.570,6</b>	<b>16.593,8</b>	<b>37.650</b>	<b>363.806,5</b>

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Illustrate le principali voci di spesa si espongono qui di seguito i fattori che hanno determinato, nel loro complesso, l'incremento netto di milioni 74.395,8, rispetto alle previsioni dell'esercizio finanziario 1962-63:

incidenza di leggi preesistenti o applicazione di nuovi provvedimenti legislativi (veggasi prospetto annesso) . . . . .	Milioni	61.974,2
necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione . . . . .	»	12.421,6
<b>Totale . . . . .</b>	<b>Milioni</b>	<b>74.395,8</b>

Tra le variazioni causate da provvedimenti legislativi meritano particolare citazione quelle relative:

per milioni 8.000 all'applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, concernente la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico;

per milioni 15.000 all'applicazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, riguardante il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali;

per milioni 5.100 all'applicazione della legge 26 gennaio 1962, n. 17, relativa alla utilizzazione dei fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano di sviluppo della Scuola;

ESERCIZIO FINAN- ZIARIO	SPESE DI PERSONALE IN ATTIVITA									
	CIVILE					OPERAIO				
	Con- sistenza numerica	Assegni fissi	Compe- tenze accessorie	Oneri previ- denziali	Totale	Con- sistenza numerica	Assegni fissi	Compe- tenze accessorie	Oneri previ- denziali	Totale
(in milioni di lire)										
1958-59 . . . .	13.892	12.580,4	3.602,5	539,6	16.722,5	2.489	1.971 -	186,1	284 -	2.441,1
1959-60 . . . .	13.780	12.727,7	3.576,9	534,5	16.839,1	2.317	1.877,4	186,1	273,7	2.337,2
1960-61 . . . .	12.730	12.969,4	4.175,8	551,7	17.696,9	2.275	2.540,6	206,3	358,3	3.105,2
1961-62 . . . .	12.933	13.510,1	4.183,9	571,9	18.265,9	2.251	2.683,1	266,3	369,4	3.318,8
1962-63 . . . .	13.091	14.046 -	4.513,5	675 -	19.234,5	2.624	2.677,7	301,2	335 -	3.313,9
1963-64 . . . .	13.132	16.890,3	4.503,1	796,9	22.190,3	2.607	3.071,5	298,2	220,4	3.590,1

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per milioni 10.390 all'applicazione della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965;

per milioni 7.500 all'applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, riguardante la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Tra le variazioni causate dalle maggiori necessità della nuova gestione sono da porre in rilievo, soprattutto, quelle relative:

per milioni 7.800 alle spese per le opere a pagamento non differito per riparazione di danni bellici di cui all'articolo 3 del disegno di legge di approvazione dello stato di previsione per l'esercizio 1963-64;

per milioni 3.929,3 ai nuovi limiti di impegno autorizzati con gli articoli 5 (milioni 1.210) e 6 (milioni 2.719,3) del detto disegno di legge riguardanti, rispettivamente, spese per la corresponsione di contributi in annualità o semestralità per riparazione di danni bellici e per opere varie.

Così illustrate le principali variazioni proposte nella previsione di spesa per l'esercizio 1963-64 si passa ora ad analizzare gli aggregati di spesa di maggiore significato:

## SPESE DI PERSONALE.

Le spese di personale previste per l'esercizio finanziario 1963-64 - distinte a seconda che si riferiscono a personale in quiescenza ed in attività di servizio e quest'ultimo suddiviso per principali categorie e per specie di retribuzione - vengono poste a raffronto con quelle dell'ultimo quinquennio come risulta dal prospetto che segue:

DI SERVIZIO					DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI			IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE IN QUIESCENZA ED IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO
TOTALI					Pensioni	Trattamenti similari	Totale	
Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	Totale generale				
(in milioni di lire)								
16.381	14.551,4	3.788,6	823,6	19.163,6	2.150	65	2.215	21.378,6
16.097	14.605,1	3.763 -	808,2	19.176,3	2.400	100	2.500	21.676,3
15.005	15.510 -	4.382,1	910 -	20.802,1	2.700	125	2.825	23.627,1
15.184	16.193,2	4.450,2	941,3	21.584,7	2.920	105	3.025	24.609,7
15.715	16.723,7	4.814,7	1.010 -	22.548,4	3.230	105	3.335	25.883,4
15.739	19.961,8	4.801,3	1.017,3	25.780,4	3.550	90	3.640	29.420,4

Dal prospetto che precede si rileva che la complessiva spesa per il personale in attività di servizio ed in quiescenza ha subito nell'ultimo quinquennio un aumento del 37,60 per cento.

Tale incremento è da attribuire principalmente ai provvedimenti economici intervenuti, nel periodo considerato, tra cui vanno in particolare segnalati:

legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza;

legge 3 marzo 1960, n. 185, riguardante modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324;

legge 22 dicembre 1960, n. 1564, concernente miglioramenti economici alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza;

legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste;

legge 22 ottobre 1961, n. 1143, recante integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

legge 19 aprile 1962, n. 174, riguardante la concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di altri Ministeri;

legge 19 aprile 1962, n. 180, relativa all'attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato.

#### SPESE DI INVESTIMENTO.

Di particolare rilievo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è il notevole importo degli stanziamenti destinati al settore degli investimenti che per l'esercizio finanziario 1963-64 ammontano a milioni 311.773,6, pari all'85,70 per cento della spesa complessiva.

Concorrono alla composizione del detto ammontare le spese:

per contributi in annualità e per opere a pagamento differito relativi a prestazioni effettuate in precedenti esercizi . . . . .	Milioni	108.440,1
per nuovi limiti di impegno autorizzati per l'esercizio finanziario 1963-64 . . . . .	»	10.874,3
per opere a pagamento non differito . . . . .	»	192.179,2
per acquisto di autoveicoli, mobili ed altro . . . . .	»	280 -
	Milioni	<u>311.773,6</u>

Ai fini di una completa valutazione dell'entità della spesa destinata a tale settore è necessario considerare anche le somme accantonate nei fondi speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, cui è fatto cenno nella prima parte della presente nota preliminare (milioni 11.505) tutte riguardanti spese di investimento.

In particolare - a parte la cennata somma di milioni 108.440,1 che si riferisce ad oneri protratti per investimenti programmati negli esercizi precedenti - i limiti d'impegno, decorrenti dall'esercizio 1963-64 e riguardanti contributi in annualità per l'esecuzione di opere varie a cura di enti pubblici e privati, nell'indicato importo di milioni 10.874,3 assicurano investimenti aggiuntivi valutabili in circa 230 miliardi.

Relativamente alle opere a pagamento non differito si precisa che nella predetta somma di milioni 192.179,2, milioni 46.910 concernono opere a totale carico dello Stato e milioni 145.269,2, contributi, concorsi e sussidi per opere di conto di Enti e di privati, che assicurano interventi aggiuntivi a quelli dello Stato valutabili intorno ai 50 miliardi.

In definitiva con le dotazioni dello stato di previsione di che trattasi, l'economia nazionale verrà a beneficiare, nel corso dell'esercizio 1963-64, di nuovi investimenti produttivi valutabili in circa 485 miliardi.



## SPESE RIPARTITE E LIMITI DI IMPEGNO.

La complessiva spesa di milioni 363.806,5 prevista per l'esercizio 1963-64 include milioni 263.960,5 per spese ripartite e limiti di impegno di cui: milioni 108.440,1 relativi ad oneri protratti inerenti a prestazioni riferite alla competenza di esercizi finanziari anteriori al 1963-1964, milioni 10.874,3 ad oneri correlativi a limiti di impegno per prestazioni attribuite alla competenza dell'esercizio 1963-64 e milioni 144.646,1 ad oneri connessi a prestazioni da realizzare in corrispondenza di programmi poliennali, per le rate afferenti ad esercizi successivi al 1963-64, nonché a limiti di impegno aventi incidenza sul bilancio a decorrere dall'esercizio 1964-65 o da quelli successivi.

L'incidenza degli oneri in questione nei successivi esercizi risulta dal prospetto che segue:

GRUPPO DI ONERI	Ammon- tare dell'onere per l'esercizio 1963-64	INCIDENZA NEGLI ESERCIZI						INCIDENZA TOTALE
		1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70 e successivi	
(in milioni di lire)								
Oneri protratti inerenti a pre- stazioni riferite alla competen- za di esercizi an- teriori al 1963-64	108.440,1	108.431,5	108.425,8	108.418,7	108.412,5	108.403,6	2.239.693,7	2.781.785,8
Oneri correlativi a limiti di impe- gno per presta- zioni attribuite alla competen- za dell'esercizio 1963-64 . . . .	10.874,3	10.874,4	10.874,3	10.874,4	10.874,3	10.874,4	308.606,1	362.977,9
Oneri connessi a prestazioni da realizzare in cor- rispondenza di programmi po- liennali, per le rate afferenti ad esercizi successi- vi al 1963-64, nonché a limiti d'impegno aven- ti incidenza sul bilancio a decor- rere dall'eserci- zio 1964-65 o da quelli successivi	144.646,1	174.926,1	130.701,1	94.551,1	52.651,1	52.901,1	136.176,1	641.906,6
	263.960,5	294.232 -	250.001,2	213.844,2	171.937,9	172.179,1	2.684.475,9	3.786.670,3

A formare gli oneri protratti concorrono, principalmente, le spese per contributi in annualità o semestralità in dipendenza, di danni bellici (milioni 15.383); le spese per contributi, concorsi e sussidi relativi ad opere di conto di Enti pubblici e privati e precisamente: per opere stradali (milioni 4.308), opere marittime (milioni 785), opere idrauliche e impianti elettrici (milioni 7.771), acquedotti, opere igieniche e sanitarie (milioni 19.909), edilizia scolastica (milioni 23.663), edilizia economica e popolare (milioni 30.745), costruzione di edifici per sedi comunali e archivi

di Stato (milioni 565), costruzione o completamento di chiese parrocchiali (milioni 700) ed altre opere varie.

La composizione del fondo di milioni 10.874,3 relativo agli oneri per limiti di impegno di competenza dell'esercizio 1963-64 è stata illustrata nella prima parte della presente nota preliminare.

Gli oneri connessi a prestazioni da realizzare in corrispondenza di programmi poliennali si riferiscono principalmente al programma per la sistemazione di fiumi e torrenti ed al piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 638 e 25 gennaio 1962, n. 11 (milioni 25.000); all'esecuzione di opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale di cui alla legge 29 luglio 1957, n. 635, per la quota di competenza del Ministero dei lavori pubblici (milioni 22.800); al programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali, alla provincializzazione delle strade stesse nonché alla costruzione di autostrade di cui alle leggi 13 agosto 1959, n. 904, 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 maggio 1955, n. 463 (milioni 78.500); alle opere di completamento degli impianti ferroviari di Savona, Paola-Cosenza e Palermo di cui alle leggi 28 luglio 1960, n. 851 e 9 agosto 1960, n. 868 (milioni 4.700) e ad altre opere di minore rilievo.

\* \* \*

Esposto quanto innanzi circa le previsioni di spesa per l'esercizio 1963-64, appare di notevole rilievo illustrare i principali piani organici in gestione diretta dell'Amministrazione dei lavori pubblici quali:

- a) l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle zone depresse centro settentrionali;
- b) la sistemazione generale delle strade classificate provinciali;
- c) l'edilizia scolastica;
- d) il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

A) L'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle zone depresse centro settentrionali trae origine dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, con la quale fu autorizzata la spesa, per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di complessivi 80 miliardi ripartiti dall'esercizio 1950-51 al 1959-60; con successiva legge 15 luglio 1954, n. 543, venne autorizzata l'ulteriore spesa di 31 miliardi ripartiti dall'esercizio 1955-56 all'esercizio 1961-62; la legge 29 luglio 1957, n. 635, ha incrementato tali finanziamenti di altri 95 miliardi da inscrivere dall'esercizio 1958-59 all'esercizio 1964-65 ed infine la legge 24 luglio 1959, n. 622, ha stanziato per il solo esercizio 1959-60 l'ulteriore somma di 7 miliardi.

Trattasi, quindi, di complessivi miliardi 213 iscritti, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per miliardi 167,4 a tutto l'esercizio 1962-63, per miliardi 22,8 nell'esercizio in esame e da inscrivere per i restanti miliardi 22,8 nell'esercizio 1964-65.

A fronte del suddetto importo di miliardi 213, il competente Comitato dei Ministri ha ritenuto, in previsione di eventuali economie o ribassi d'asta, di approvare un programma di opere pari a milioni 102.123 per gli acquedotti ed a milioni 120.500 per le strade.

Per quanto concerne gli acquedotti la realizzazione del programma si concretizza in milioni 79.367 di opere appaltate, eseguite o in corso di esecuzione, — con impegno gravante anche in conto di esercizi futuri — e tra quelle di maggiore rilievo si segnalano gli acquedotti consorziali del Fiora (milioni 11.500); di Pescara d'Arquata (milioni 5.500); del Simbrivio Castelli (milioni 5.233); dell'Alto Viterbese (milioni 3.308); del Delta del Po (milioni 3.335); del Friuli centrale (milioni 2.490); del Tennacola (milioni 2.065) e numerosi altri minori.

Per quanto invece concerne le strade, sono stati autorizzati lavori, anche con impegni gravanti in conto di esercizi futuri, per complessivi milioni 105.000 dei quali milioni 56.000 per lavori di costruzione e sistemazione già ultimati concernenti circa 2.500 chilometri di strade.

È da ritenere che entro il 30 giugno 1963 l'intera spesa autorizzata dalle leggi di che trattasi sia del tutto utilizzata anche per la quota afferente gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 e pertanto l'intero programma preventivato ha trovato piena attuazione nei limiti prefissati.

B) Nel settore delle opere stradali assumono prevalente importanza le provvidenze disposte dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti la sistemazione generale delle strade classificate tra le provinciali.

Tali provvedimenti legislativi, integrati anche dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, hanno autorizzato la spesa complessiva di miliardi 370 dei quali 114 già iscritti in bilancio a tutto l'esercizio 1962-63 e 256 da inscrivere fino all'esercizio 1968-69.

In applicazione dell'articolo 16 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, le Amministrazioni provinciali hanno redatto i piani in cui sono riportate le strade in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4 della stessa legge.

Le strade classificande sono risultate in numero di circa 7.000 per una estensione di chilometri 50.000 e dovranno essere provincializzate entro il 30 giugno 1964. La spesa per la sistemazione di esse è stata presuntivamente calcolata, dalle province, in lire 555 miliardi.

La complessa procedura dettata dal citato articolo 16 ha fatto sì che solo nel febbraio 1960 è stato possibile, sulla base dei piani anzidetti ed in applicazione dell'articolo 21, ripartire fra tutte le province, a titolo di contributo, i fondi di cui all'articolo 18 (lire 180.000.000.000) ed all'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622 (lire 19.000.000.000). Con tali assegnazioni è possibile finanziare lavori per lire 284.130.000.000.

Effettuata detta ripartizione sono state invitate le province a trasmettere un elenco (primo stralcio) delle strade classificande che le province stesse ritenevano di poter sistemare con gli stanziamenti ad esse assegnati.

Poiché, infatti, il succitato articolo 16 disponeva che le strade da classificare lo dovessero essere « gradualmente », ma non determinava il criterio di tale gradualità, si è rapportata la gradualità stessa alla possibilità di intervento finanziario nel senso che si è ritenuto di classificare tutte quelle strade che era possibile sistemare.

Sono stati quindi emessi i formali provvedimenti di classificazione a mano a mano che i suddetti elenchi pervenivano al Ministero dei Lavori Pubblici. Le strade classificate sono 4.580 per una estensione di chilometri 34.086.

Ultimata la fase delle classificazioni le Province hanno iniziato a trasmettere i progetti per la sistemazione delle strade provincializzate.

In base ai dati più recenti risultano approvati progetti per la sistemazione di 1.265 strade per un ammontare di lavori di lire 83.425.960.000. I relativi impegni assunti ammontano a lire 58.398.172.000 che rappresentano, mediamente, circa il 70 per cento dell'importo dei lavori.

Tutti i lavori anzidetti sono stati appaltati o sono in corso di appalto, in quanto sono state già autorizzate tutte le gare.

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti iscritti a tutto il 1962-63 (lire 114 miliardi) gli impegni assunti rappresentano oltre il 50 per cento.

Poiché, però, il ritmo di trasmissione dei suddetti elaborati va via via aumentando progressivamente, è da ritenere che al prossimo 30 giugno tutti i fondi disponibili possano essere impegnati.

C) Per quanto riguarda l'edilizia scolastica occorre premettere che la legge 3 agosto 1949, n. 589, articolo 8, autorizzava il Ministero dei lavori pubblici a concedere un contributo trentacinquennale a favore dei Comuni e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso di scuole statali.

Per la concessione dei suddetti contributi furono autorizzati limiti d'impegno per complessivi milioni 3.245 negli esercizi finanziari dal 1949-50 al 1954-55.

Successivamente, con la legge 9 agosto 1954, n. 645, fu autorizzato il limite d'impegno annuo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1954-55 al 1963-64 per la corrispondenza di contributi nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici, e con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, il limite d'impegno previsto per l'esercizio finanziario 1961-62 è stato aumentato di lire 5.100 milioni.

Infine, la legge 24 luglio 1962, n. 1073, nel prorogare al 30 giugno 1965 il programma di finanziamento dell'edilizia scolastica previsto dalla sopracitata legge n. 645, ha autorizzato il limite d'impegno di lire 3.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, comprensivi, ciascuno dei primi due, delle lire 1.500 milioni autorizzati con la ripetuta legge n. 645.

I limiti d'impegno autorizzati a tutto il 30 giugno 1962 ammontano pertanto a milioni 20.345 che sono stati utilizzati per lire 18.170 milioni consentendo il finanziamento di circa lire 343 miliardi di lavori.

Con tale spesa è stato possibile prevedere la realizzazione, da parte degli Enti interessati, di oltre 70.000 aule, 5.000 alloggi per gli insegnanti e di circa 1.300 palestre, nonché per il riattamento e l'arredamento di circa 4.000 aule.

In effetti, però, dati i tempi tecnici di esecuzione, alla suddetta data risultano ultimati lavori per lire 156 miliardi pari a circa 33.630 nuove aule.

I lavori in corso, in base ai finanziamenti già concessi, consentiranno la realizzazione di circa 36.400 nuove aule.

Dalle suddette cifre è dato rilevare che il costo ad aula si aggira su di una spesa che va da lire 4.500.000 a lire 5.000.000, mentre ogni palestra comporta una spesa di circa 4.000.000 ed ogni alloggio di circa lire 1.000.000.

Da un raffronto tra i limiti d'impegno autorizzati per i decorsi esercizi finanziari e quelli previsti dalla legge n. 1073 è dato presumere che, salvo eventuali aumenti dei costi, sarà possibile finanziare un programma di lavori di circa lire 175 miliardi. Con tale finanziamento si potranno realizzare ancora circa 35.000 aule.

Occorre, naturalmente, tener presenti i tempi tecnici per le fasi di realizzo delle opere.

La legge n. 1073 prevede poi, agli articoli 14 e 15, autorizzazioni di spesa in unica soluzione per le scuole materne statali (lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire 800 milioni per l'esercizio 1964-65) e per le scuole materne di altri Enti ed istituzioni (lire 2.800 milioni per ciascuno degli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65) e cioè, complessivamente, lire 2.200 milioni per le scuole materne statali e lire 8.400 milioni per le scuole materne di altri Enti ed istituzioni.

Tenendo conto che la spesa di lire 8.400 milioni va somministrata sotto forma di sussidio nella misura da un terzo a due terzi della spesa, si può prevedere la realizzazione di opere per un ammontare di lire 16.800 milioni, oltre lire 2.200 milioni per le opere a totale carico dello Stato.

Ad una media di lire 5.000.000 ad aula è presumibile calcolare in 3.800 il numero delle aule realizzabili con gli stanziamenti di cui agli articoli 14 e 15.

D) Per quanto riguarda, infine, il piano di attuazione per la sistemazione di fiumi e torrenti, per la parte di competenza del Ministero dei lavori pubblici, le leggi 9 agosto 1954, n. 638, 24 luglio 1959, n. 622 e 25 gennaio 1962, n. 11, hanno autorizzato dall'esercizio 1954-55 all'esercizio 1965-66, una spesa complessiva di milioni 228.500, dei quali milioni 139.000 già iscritti a tutto l'esercizio 1962-63 e milioni 89.500 per gli esercizi successivi.

I dati riguardanti in concreto le fasi di realizzo sono riportati dettagliatamente nella relazione a stampa prevista dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 184, e, per quanto riguarda le opere da attuarsi nell'esercizio 1963-64, nel piano esecutivo di cui al decreto interministeriale 29 dicembre 1962 emesso giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 11.

\* \* \*

Premessi questi cenni illustrativi, confido che vorrete accordare il vostro favorevole suffragio al disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame.

ALLEGATO

Dettaglio delle variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti  
o dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi.

(in milioni)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	INCIDENZA SUGLI AGGREGATI DI SPESA				TOTALE
	Spese per il personale	Spese per i servizi	Opere con pagamento in unica soluzione	Opere con pagamento in annualità	
<i>Legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per il territorio e la città di Assisi . . . . .</i>	—	—	+ 100	—	+ 100 -
<i>Legge 12 febbraio 1958, n. 126, riguardante la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico . . . . .</i>	—	—	+ 8.000	—	+ 8.000 -
<i>Leggi 13 agosto 1959, n. 904 e 24 luglio 1962, n. 729, concernenti la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali . . . . .</i>	—	—	+ 1.000	—	+ 1.000 -
<i>Legge 11 ottobre 1960, n. 1155, concernente la costruzione ed il completamento della rete di fognature della città di Palermo. .</i>	—	—	—	+ 35	+ 35 -
<i>Legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste . . . . .</i>	+ 230,4	—	—	—	+ 230,4
<i>Legge 13 giugno 1961, n. 528, riguardante provvedimenti per il completamento del porto canale Corsini, dell'annessa zona industriale di Ravenna e del porto di Venezia</i>	—	—	— 250	—	— 250 -
<i>Legge 5 luglio 1961, n. 668, concernente la costruzione della nuova sede della Biblioteca Nazionale in Roma . . . . .</i>	—	—	— 2.500	—	— 2.500 -
<i>Legge 25 gennaio 1962, n. 11, riguardante il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali . . . . .</i>	—	—	+ 15.000	—	+ 15.000 -
<i>Legge 25 gennaio 1962, n. 25, riguardante la proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 . . . . .</i>	—	—	+ 500	+ 150	+ 650 -
<i>Legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la utilizzazione dei fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano di sviluppo della Scuola . . . . .</i>	—	—	—	+ 5.100	+ 5.100 -
<i>Legge 30 gennaio 1962, n. 28, recante provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali di Borgo e Denisinni del Comune di Palermo . . . . .</i>	—	—	—	+ 600	+ 600 -
<i>Legge 10 febbraio 1962, n. 57, concernente la formazione e la tenuta dell'Albo nazionale e del Casellario dei costruttori . . .</i>	—	+ 20	—	—	+ 20 -
<i>Legge 12 febbraio 1962, n. 58, riguardante assegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche . . . . .</i>	—	—	—	+ 812	+ 812 -
<i>Da riportare . . .</i>	+ 230,4	+ 20	+ 21.850	+ 6.697	+ 28.797,4

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	INCIDENZA SUGLI AGGREGATI DI SPESA				TOTALE
	Spese per il personale	Spese per i servizi	Opere con pagamento in unica soluzione	Opere con pagamento in annualità	
<i>Riporto . . .</i>	+ 230,4	+ 20	+ 21.850	+ 6.697	+ 28.797,4
<i>Decreto ministeriale 30 marzo 1962, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza . . . . .</i>	+ 278,3	—	—	—	+ 278,3
<i>Legge 18 aprile 1962, n. 168, recante nuove norme relative alla costruzione e ricostruzione degli edifici di culto . . . . .</i>	—	—	—	+ 1.050	+ 1.050 -
<i>Legge 19 aprile 1962, n. 174, concernente la concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di altri Ministeri . . . . .</i>	+ 2.620,9	—	—	—	+ 2.620,9
<i>Legge 19 aprile 1962, n. 180, riguardante l'attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato</i>	+ 349,6	—	—	—	+ 349,6
<i>Legge 21 aprile 1962, n. 181, recante modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade (A. N. A. S.) . . . . .</i>	—	—	+ 4.438	—	+ 4.438 -
<i>Legge 21 aprile 1962, n. 195, concernente la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari . . . . .</i>	—	—	—	+ 3.090	+ 3.000 -
<i>Legge 24 luglio 1962, n. 1071, riguardante la costruzione in Napoli di impianti sportivi . . . . .</i>	—	—	+ 500	—	+ 500 -
<i>Legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della Scuola nel triennio dal 1962 al 1965 . . . . .</i>	—	—	+ 3.800	+ 5.090	+ 8.890 -
<i>Legge 5 ottobre 1962, n. 1431, riguardante la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 . . . . .</i>	—	—	+ 7.500	—	+ 7.500 -
<i>Legge 22 novembre 1962, n. 1708, recante provvedimenti per agevolare la libera navigazione sul fiume Po mediante divieto di costruzione di ponti di chiatte e costruzione di ponti stabili in sostituzione degli attuali ponti di chiatte . . . . .</i>	—	—	+ 500	—	+ 500 -
<i>Legge 23 dicembre 1962, n. 1844, concernente provvedimenti per il risanamento igienico urbanistico della città vecchia di Bari . . . . .</i>	—	—	+ 1.750	—	+ 1.750 -
<i>Legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano . . . . .</i>	—	—	+ 300	—	+ 300 -
<i>Legge 3 gennaio 1963, n. 4, riguardante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 . . . . .</i>	—	—	+ 2.000	—	+ 2.000 -
<b>Totale . . .</b>	<b>+ 3.479,2</b>	<b>+ 20</b>	<b>+ 42.638</b>	<b>+ 15.837</b>	<b>+ 61.974,2</b>

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

## ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 24.165.000.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia e al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356; lire 175.000.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine fra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714; lire 7.500.000.000 per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, in applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e lire 16.415.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti nonché: per lire 50.000.000 al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960; per lire 60.000.000 a lavori di sistemazione del Palazzo di Giustizia di Rieti e per lire 50.000.000 al completamento della costruzione della Casa internazionale dello studente in Roma;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del 2° comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi

quelli dipendenti dal 2° comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, n. 1101.

### ART. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 14.980.000.000 - di cui lire 2.360.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 - per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie



ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal 1° e 2° comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla esecuzione dei piani di ricostruzione.

#### ART. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1963-64 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

#### ART. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1963-1964, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

1°) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2°) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuantanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3°) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

## ART. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1963-64 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1°) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 249.350.000, di cui lire 99.350.000 a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 12 - 2° comma - del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498.

2°) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.470.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 185.000.000, destinate, per lire 92.500.000, all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 55.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 60.000.000, destinate per lire 30.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650.000.000, all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature nei Comuni contemplati nell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e nell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificato ed integrato dalla legge 2 luglio 1960, n. 677, lire 800.000.000 destinate per lire 600.000.000 alle località di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge

9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 70.000.000;

3°) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;

4°) contributi a favore dell'U.N.R.R.A.-Casas per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, lire 30.000.000.

#### ART. 7.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

#### ART. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere straordinario, comprese quelle di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 22 settembre 1945, n. 676 e 12 ottobre 1945, n. 690, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

#### ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative connesse con l'attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione dei fiumi e torrenti e della legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, 15 luglio 1954, n. 543 e 29 luglio 1957, n. 635, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le relative variazioni compensative, sia in conto competenza che in conto residui.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, 1° comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 142 e 180 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1963-64, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 11.

#### ART. 10.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'esercizio finanziario 1963-64, annesso alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della suindicata Azienda, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 63 e 64 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.